



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001275 P-4.22.1

del 06/02/2017



15903151

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, del Territorio e
della Tutela del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 - COM(2016) 759.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E
CORTE DI GIUSTIZIA UE
INFOATTIUE@GOVERNO.IT

E P.C.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGISLATIVO@TESORO.IT
LEGISLATIVO@FINAZE.IT

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO
E DELLA TUTELA DEL MARE
NUCLEOVALUTAZIONE.ATTIUE@MINAMBIENTE.IT

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
SEGRETERIA.CGD@ISTRUZIONE.IT
SEGRETERIA.GARGANO@ISTRUZIONE.IT

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI
E FORESTALI
NUCLEOAGRICOLTURA@MIPAFF.GOV.IT

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DGUE.SEGRETERIA@ESTERI.IT

Oggetto: relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia

Facendo seguito alla nota prot. n. 0000184 dell'11 gennaio 2017, si trasmette per i seguiti di competenza la relazione di cui all'art. 6 della legge 234 del 2012, relativa alla proposta di regolamento in oggetto e l'allegata tabella di corrispondenza.

È escluso dalla presente relazione l'esame delle parti del Regolamento che si riferiscono a materie di competenza di altra Amministrazione, in particolare per quanto concerne programmazione ed attuazione delle politiche per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)

**Gilberto
Dialuce**

Firmato
digitalmente da
Gilberto Dialuce
Data: 2017.01.20
19:19:01 +01'00'

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
+39 06 4705 2796
dgsaie.segreteria@mise.gov.it
www.mise.gov.it

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 234 DEL 2012.

Oggetto dell'atto: proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

- Codice del Consiglio: 15090/16
- Codice della proposta: COM (2016) 759
- Codice interistituzionale: 2016/0375 (COD)
- WP Commissione (2016): presente

Premessa

La proposta di regolamento di cui all'oggetto si colloca all'interno di un pacchetto di otto proposte legislative nel settore energetico presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 (cd. *Clean Energy for all Europeans*), con l'intento di compiere alcuni significativi passi avanti verso la piena attuazione della strategia per un'Unione dell'energia, di cui alla comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici".

Le proposte del pacchetto *Clean Energy* sono strettamente interrelate e riguardano:

- politiche climatiche in ambito di efficienza energetica ed energie rinnovabili, per le quali si propone una normativa che guardi oltre il 2020, in continuità con il quadro delle politiche esistenti, per il raggiungimento di obiettivi europei al 2030;
- il disegno del mercato elettrico, con cui si interviene sul quadro normativo esistente per tener conto delle evoluzioni del mercato dall'adozione del terzo pacchetto energia (2009) nell'ottica di stimolare un ruolo più centrale del consumatore e del consumatore/produttore sui mercati energetici, di migliorare la capacità degli Stati membri di far fronte a rischi di sistema e a situazioni di emergenza dell'approvvigionamento elettrico e rafforzare la cooperazione tra autorità di regolazione;
- la *governance* dell'Unione dell'energia.

La proposta di regolamento sulla *governance* persegue due obiettivi principali:

- riorganizzare e semplificare l'insieme degli adempimenti relativi alla pianificazione, rendicontazione e monitoraggio in materia di politiche clima-energia di derivazione europea, attraverso lo strumento del Piano integrato nazionale per il clima e l'energia;
- definire un sistema di *governance* che chiarisca le interazioni tra Stati Membri e Commissione europea in relazione alla definizione e implementazione dei Piani integrati nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi nazionali per contribuire agli obiettivi

comuni europei al 2030 in materia di decarbonizzazione (i.e. riduzione delle emissioni, energie rinnovabili ed efficienza energetica).

Con riguardo agli obiettivi climatici, con il pacchetto *Clean Energy* la Commissione propone di raggiungere al 2030 un obiettivo europeo per le rinnovabili al 27% ed un obiettivo europeo per l'efficienza energetica al 30% senza fissare target nazionali vincolanti. Nella logica della proposta ciascuno Stato membro stabilisce dei propri obiettivi e delle traiettorie di raggiungimento degli stessi e la Commissione si fa carico di vigilare (ed eventualmente agire) affinché la somma dei contributi di tutti gli Stati membri conduca all'effettivo raggiungimento degli obiettivi comuni, secondo le modalità e con gli strumenti che saranno stabiliti nel regolamento sulla *governance*. Un insieme di regole chiare e condivise sulla *governance* dell'Unione dell'energia è pertanto l'elemento chiave per la tenuta complessiva del sistema delle politiche energetiche europee nel decennio post-2020.

È escluso dalla presente relazione l'esame delle parti del Regolamento che si riferiscono a materie di competenza di altra Amministrazione, in particolare per quanto concerne programmazione ed attuazione delle politiche per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti in ottemperanza agli impegni assunti a livello europeo ed internazionale.

A. Rispetto dell'ordinamento europeo

A.1 Principio di attribuzione e correttezza della base giuridica

La proposta interviene nella legislazione esistente in materia di energia ed ambiente che il TFUE affida alla competenza concorrente di Stati membri e Unione europea. La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 194 del TFUE che prescrive la procedura legislativa ordinaria per l'adozione dell'atto.

A2. Sussidiarietà

Si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà. Come si è detto, il regolamento mira ad assicurare un efficace coordinamento tra le strategie nazionali di tutti gli Stati membri in materia di clima ed energia e a riorganizzare un insieme di adempimenti che discendono dalla normativa europea: per il perseguimento di tali fini, il livello più efficace di azione è quello europeo.

A3. Proporzionalità

Sono condivisibili le considerazioni espresse dalla Commissione europea nella relazione che accompagna la proposta con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Considerato che le direttive settoriali non dispongono obiettivi nazionali vincolanti, è fondamentale impegnare tutti gli Stati membri dell'Unione al perseguimento degli obiettivi comuni attraverso un sistema di *governance* chiaro e condiviso, che trovi il suo fondamento nel quadro normativo europeo.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B1. Valutazione del progetto e urgenza

L'adozione di una disciplina sulla *governance* dell'Unione dell'energia è necessaria ed urgente per poter dare attuazione alle politiche per il clima e l'energia con orizzonte al 2030. In assenza di una norma sulla *governance* permane un'incertezza sulle modalità di contribuzione dei singoli Stati agli obiettivi comuni europei e sugli strumenti di cui disporrà la Commissione nel caso il contributo insufficiente di uno o più Stati membri che possa compromettere il raggiungimento di obiettivi comuni europei. Un'ampia disomogeneità tra Stati membri potrebbe peraltro generare o aggravare un divario intra-UE in termini di competitività tra imprese che operano in Paesi più ambiziosi e meno ambiziosi nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Come si è detto, la proposta introduce un nuovo sistema programmazione e monitoraggio delle politiche energetiche nazionali incentrato sullo strumento del Piano integrato per il clima e l'energia, redatto con cadenza decennale con eventuali aggiornamenti quinquennali, e sulle relazioni intermedie biennali e relazioni annuali. Per quanto concerne il Piano, esso:

- sostituisce e riunisce in un unico documento strumenti di pianificazione già esistenti, favorendo un approccio coordinato nell'elaborazione delle politiche nazionali e una comunicazione a cittadini ed imprese più completa e coerente dell'azione dei governi nazionali, degli impatti attesi e dei risultati raggiunti;
- integra anche obiettivi/politiche diverse da quelle strettamente legate alla decarbonizzazione: in particolare lo sviluppo di interconnessioni energetiche, la sicurezza degli approvvigionamenti, la lotta alla povertà energetica, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

La seconda novità di rilievo è il processo iterativo nella predisposizione dei Piani e loro implementazione operativa, basato sullo strumento della Raccomandazione della Commissione. Le Raccomandazioni potranno:

- essere indirizzate ai singoli Stati membri ed avere ad oggetto la bozza di Piano nazionale integrato (presentata un anno prima della scadenza prevista per il Piano definitivo);
- essere indirizzate a tutti gli Stati membri qualora, sulla base dei contenuti dei Piani nazionali, risulti che i target, obiettivi e contributi dichiarati non siano sufficienti al raggiungimento degli obiettivi congiunti in materia di rinnovabili ed efficienza energetica;
- essere indirizzate ai singoli Stati membri qualora, sulla base delle relazioni biennali, la Commissione riscontri un progresso insufficiente rispetto ai target nazionali dichiarati e alle traiettorie previste, ovvero incoerenze rispetto ai target del regolamento cd. Effort sharing

Con riguardo al solo obiettivo per le energie rinnovabili, la Commissione propone un approccio più rigoroso, basato su ulteriori specifici impegni:

- gli Stati membri si impegnano ad adottare misure addizionali nel 2024 qualora, al 2023, la Commissione verificasse che l'UE non è sulla traiettoria per il raggiungimento del target del 27% al 2030; tali misure comprendono la ridefinizione dei subtarget settoriali (trasporti e riscaldamento/raffreddamento) previsti dalla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, oggetto peraltro di revisione, e la contribuzione ad una piattaforma europea di finanziamento per le rinnovabili di nuova istituzione;

- gli Stati membri si impegnano a contribuire finanziariamente alla piattaforma europea per le rinnovabili qualora la quota di rinnovabili nazionale dovesse scendere al di sotto della quota di riferimento, pari al target nazionale al 2020.

La Presidenza maltese del Consiglio dell'UE ha annunciato di voler avviare il negoziato sulla *governance* nel primo semestre del 2017, insieme ai negoziati per la revisione delle direttive in materia di efficienza energetica.

B2. Conformità del progetto all'interesse nazionale, prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

L'approccio basato su obiettivi nazionali non vincolanti in materia di efficienza e rinnovabili è in linea con l'interesse nazionale, in quanto concede un margine di flessibilità nella scelta di come distribuire gli sforzi tra le diverse politiche volte alla decarbonizzazione e di concentrarli nei settori in cui le misure possono essere maggiormente efficaci, anche in termini di costi.

È condivisibile la proposta di un Piano nazionale decennale che tracci la strategia energetica dei singoli Stati a beneficio di cittadini ed imprese, anche nell'ottica di fornire agli investitori un'informazione più chiara sul quadro giuridico; l'Italia aveva già operato una scelta in tal senso dotandosi della Strategia energetica nazionale (la prima adottata con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare dell'8 marzo 2013, la seconda in fase di elaborazione sarà adottata nell'anno in corso).

I contenuti del Piano, secondo la proposta in esame, sono molto ampi e si estendono oltre quanto attualmente coperto da simili strumenti di pianificazione e monitoraggio previsti nella normativa vigente. La redazione del Piano comporterà quindi un maggior sforzo per le amministrazioni competenti, in termini sia di analisi che di coordinamento. D'altra parte, il Piano offre l'occasione per una rappresentazione più esaustiva di tutte le politiche, non solo strettamente afferenti al settore energetico, che contribuiscono agli obiettivi europei, non solo quelli per la decarbonizzazione, in particolare le altre politiche per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, l'integrazione e il buon funzionamento dei mercati, l'accesso all'energia a prezzi sostenibili per i cittadini e per le imprese, la difesa della loro competitività nel mercato globale.

Si riportano di seguito alcune osservazioni preliminari per il miglioramento del progetto di Regolamento, che potranno fornire una base per l'elaborazione di una più completa posizione negoziale:

- dovrebbe essere assicurata la piena trasparenza e condivisione dei contenuti dei Piani, delle relazioni intermedie e delle raccomandazioni della Commissione, affinché tutti gli Stati membri possano conoscere il contributo di ciascun altro Stato membro agli obiettivi comuni europei;
- sarebbe auspicabile la fissazione di un termine entro il quale la Commissione faccia eventualmente pervenire le proprie raccomandazioni, al fine di consentire agli Stati membri di tenerne conto, se ritenuto opportuno, senza compromettere le decisioni già prese e la continuità delle azioni che sono state avviate nelle more dell'esito della valutazione da parte della Commissione dei piani e delle relazioni;

- dovrebbe essere chiarito il rapporto tra il processo iterativo della *governance* e il semestre europeo, in particolare al fine di evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni, sia in relazione al Piano integrato e al Piano nazionale di riforma, sia in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese adottate nell'ambito del processo del semestre europeo;

- potrebbe essere rivista la scelta della Commissione di non ricondurre al Piano integrato alcuni adempimenti previsti nella normativa europea nel settore energia, che pertanto restano oggetto di comunicazioni specifiche ed ulteriori a carico degli Stati membri (ad es. la relazione biennale sulle infrastrutture energetiche prevista dal Reg 256/2014); nonché sarebbe opportuno che, per taluni aspetti, il Piano rinvii direttamente ad attività di programmazione affini che sono già prescritte dal diritto europeo (e.g. per quanto concerne la dimensione sicurezza di cui all'art.4(c) si potrebbe rinviare ai contenuti dei Piani di prevenzione delle emergenze prescritti dal Reg. 994/2010, per quanto riguarda gli obiettivi e le azioni in materia di interconnessioni di cui all'art.4(d) si potrebbe rinviare ai Piani di sviluppo decennali delle reti di trasporto nazionale prescritti dalle Direttive del terzo pacchetto energia).

C. Valutazione di impatto

C1. Impatto finanziario

Non vi sono impatti finanziari direttamente riconducibili all'attuazione delle disposizioni del Regolamento in esame, in particolare per quanto concerne le attività di pianificazione e di rendicontazione. In base alle risultanze dell'analisi di qualità della regolazione (cd. "*regulatory fitness check*"), condotta dalla Commissione, ci si dovrebbe attendere un risparmio in termini di oneri amministrativi per l'UE nel suo complesso, ma la stessa Commissione rileva l'insufficienza ed incompletezza dei dati disponibili e l'impossibilità di pervenire ad una puntuale quantificazione.

Solo in relazione ai risultati conseguiti sul target per le energie rinnovabili, il Regolamento espone gli Stati al rischio di dover contribuire finanziariamente ad un fondo europeo ad hoc qualora la quota di rinnovabili sul consumo totale si attesti al di sotto di un valore di riferimento. La circostanza è improbabile per l'Italia (ad oggi il sistema italiano si attesta al di sopra del valore di riferimento proposto).

C2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'attuazione del regolamento sulla *governance* implicherà una centralizzazione di molti obblighi informativi dell'Italia nei confronti della Commissione europea in materia di pianificazione e monitoraggio delle politiche energetiche. La proposta non è in contrasto con l'assetto attuale dell'ordinamento interno, anche tenuto conto del fatto che alcuni strumenti di pianificazione e monitoraggio vigenti sono legati ad un orizzonte temporale al 2020 laddove la nuova *governance* guarda al periodo 2021-2030 ed oltre. Alcuni obblighi informativi già esistenti trovano nuova collocazione all'interno dei Piani e delle relazioni di monitoraggio senza che ne vengano sostanzialmente mutati i contenuti. Altre informazioni che dovranno essere incluse nei Piani e

nelle relazioni sono invece oggetto di specifica programmazione prevista da una disciplina di derivazione europea che non viene emendata (e.g. l'individuazione delle necessità infrastrutturali e programmazione degli investimenti) e potrebbe quindi dare origine a duplicazioni e sovrapposizioni e relativi maggiori oneri amministrativi.

Il regolamento avrà l'effetto di sovrapporre l'obbligo di adozione del Piano integrato alla già prevista Strategia energetica nazionale di cui al D.Lgs. 93/2011. Potrà essere valutata l'opportunità di modificare l'ordinamento nazionale al fine di far coincidere i due strumenti di pianificazione strategica.

L'attuazione del regolamento richiederà un maggior sforzo di coordinamento tra soggetti istituzionali che a vario titolo partecipano all'implementazione delle politiche energetiche.

Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'art.24 della legge 234/2012 sulla partecipazione delle Regioni e delle province autonome, si osserva che i contenuti dei Piani integrati e delle relazioni intermedie, per quanto concerne la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, ricadono nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

C3. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'adozione e pubblicazione del Piano, che comprende sia gli obiettivi che le misure pubbliche volte al loro raggiungimento in un orizzonte decennale, potrà offrire maggior chiarezza sul sistema giuridico di riferimento e contribuire alla creazione di un ambiente più favorevole alla programmazione degli investimenti da parte dei privati, mettendo in evidenza opportunità di business nel settore dell'energia e della lotta al cambiamento climatico.

ALLEGATO alla relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia.

TABELLA DI CORRISPONDENZA ai sensi dell' Art. 6, comma 5 della L. 234 del 2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
<i>art.</i>	<i>materia</i>	<i>riferimento alla disciplina nazionale che incide nello stesso ambito in cui incide la norma proposta nel progetto di atto UE, anche se non pienamente conforme per obiettivi e contenuti della norma</i>	
1	oggetto e ambito di applicazione	-	
2	definizioni	-	
3	piani nazionali integrati per l'energia e il clima	art. 3 D.Lgs. 93/2011 (Strategia energetica nazionale)	La norma nazionale è attinente ma persegue un obiettivo diverso, non essendo finalizzata ad assolvere obblighi informativi nei confronti della Commissione europea. La SEN non include tutti i contenuti previsti nel progetto di atto dell'UE
4	obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia		
4(a)1	dimensione decarbonizzazione/emissioni	<i>competenza MATTM</i>	
4(a)2	dimensione decarbonizzazione/energia rinnovabile	art. 3 D.Lgs. 28/2011 (PAN, Piano azione nazionale energie rinnovabili)	La norma nazionale ha un orizzonte limitato al 2020 in quanto legata all'obiettivo nazionale al 2020 previsto dalla Dir. 28/2009. Quest'ultima direttiva è oggetto di una proposta di revisione che, tra le altre cose, abrogherebbe l'obbligo di redazione del Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili
4b	dimensione efficienza energetica	D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 art.4 D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 art. 17 D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 art. 17 co 4	La Dir 27/2012, da cui discende la norma nazionale, è oggetto di una proposta di revisione che, tra le altre cose, abrogherebbe l'obbligo di redazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
4c	dimensione sicurezza energetica	Art. 8 D.Lgs 93/2011 (settore gas: Piano di azione preventivo e piano di emergenza e monitoraggio)	per quanto concerne il gas, la normativa nazionale vigente, in attuazione del Reg 994/2010, prevede la redazione di un Piano di prevenzione dei rischi i cui contenuti sono ampiamente riconducibili a quelli previsti da questa disposizione;
4d	dimensione mercato interno	art.16 D.Lgs 93/2011	In attuazione delle norme europee del terzo pacchetto energia è prevista la predisposizione di Piani decennali di sviluppo della rete nazionale di trasporto che comprendono le informazioni sullo stato della rete e la programmazione degli investimenti di cui all'art.4 e all'art.21 dell'atto in esame
4e	dimensione ricerca innovazione e competitività	art.3 comma 11 D.Lgs. 79/1999 DM del 26 gennaio 2000 (oneri generali afferenti il sistema elettrico, in particolare il titolo IV e V relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico)	
5	Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile	art. 3 D.Lgs. 28/2011 (obiettivo al 2020) art. 2 co 167 L 244/2007 come modificato da art. 8bis DL 208/2008, DLgs 28/2011 art 37 e DM 15/3/2012 (sulla ripartizione obiettivo nazionale tra Regioni e province autonome)	
6	Procedura per definire il contributo Stati membri all'efficienza energetica	art.3 D.Lgs. 102/2014	
7	Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'Energia	-	
8	Basi analitica dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima	-	
9	Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima	-	
10	consultazione pubblica	-	
11	cooperazione regionale	-	
12	valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
13	aggiornamento dei di piani nazionali integrati per l'energia e il clima	-	
14	Strategie per le basse emissioni a lungo termine	<i>competenza MATTM</i>	
15	Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima	<i>anche competenza MATTM</i>	
16	Comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni	<i>competenza MATTM</i>	
17	Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico ai paesi in via di sviluppo, dell'uso dei proventi della vendita all'asta	<i>prevalente competenza MATTM</i>	
18	comunicazioni integrate relative all'energia rinnovabile	art.40 D.Lgs 28/2009 (energie rinnovabili)	
19	comunicazione integrata sull'efficienza energetica	art.17 D.Lgs 102/2014 (relazione su attuazione misure di efficienza energetica)	
20	comunicazione integrata sulla sicurezza energetica	settore gas art.8 D.Lgs 93/2011	si veda commento ad art. 4 b
21	comunicazione integrata sul mercato interno dell'energia	art. 16 e art.36 co 15 d.Lgs 93/2011 (relazione annuale sullo stato della rete elettrica)	
22	comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività	accordi di programma tra MiSE e CNR, ENEA, RSE per la ricerca di sistema in attuazione dei Piani triennali per le attività di ricerca di cui al DM del 26 gennaio 2000	
23	relazione annuale comma1(a) e commi da2 a 6 - emissioni	<i>competenza MATTM</i>	
23, 1(b)	report scorte petrolifere	D.Lgs. 249-2012 art.6 comma 3	
23, 1(c)	report sicurezza offshore	D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 145 art. 25	
24	piattaforma di comunicazione elettronica	-	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
25	valutazione dell'andamento dei lavori	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
26	seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi e traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento sulla condivisione dello sforzo	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
27	Risposta alla scarsa ambizione dei piani nazionali e a fronte di progressi insufficienti nei traguardi e obiettivi dell'unione per l'energia e il clima	-	
28	Raccomandazioni della Commissione agli SM	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
29	Relazione sullo Stato dell'Unione dell'Energia	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
30	sistemi di inventario nazionali e dell'unione	competenza MATTM	
31	Revisione dell'inventario	competenza MATTM	
32	regimi nazionali e dell'unione in materia di politiche, misure e proiezioni	competenza MATTM	
33	Istituzione e gestione dei registri	competenza MATTM	
34	Cooperazione tra SM e Unione dell'Energia	anche competenza MATTM	
35	Ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
36	Esercizio della delega	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
37	Comitato Energy Union	-	
38	Riesame	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
39	modifiche alla direttiva 94/22/EC - rilascio autorizzazioni idrocarburi	D.Lgs 625/1996 - art.16 comma1: informazioni raccolte e pubblicate nel BUIG	
40	modifiche alla direttiva 98/70/EC - qualità combustibili	competenza MATTM	
41	modifiche alla direttiva 2009/31 - stoccaggio CO2	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
42	modifiche del regolamento (Ce) n. 663/2009 - EEPR	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	
43	modifiche del Reg. 715/2009	<i>[disposizione non rivolta agli SM]</i>	

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea		Norma nazionale vigente	Commento
44	modifiche della direttiva 2009/73/EC	D.Lgs 93/2011 art 1, comma2 D.Lgs 164/2000 e ss.mm. Art.2 comma10	
45	modifica della direttiva 2009/119/EC - scorte petrolifere	D.Lgs. 249-2012 art.6 comma 3	
46	modifiche della direttiva 2010/31/EU - efficienza edifici	D.Lgs 192/2005 e ss. mm. e DL 4giugno2013 n. 63	
47	modifiche della direttiva 2012/27/UE - Efficienza energetica	D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 art. 17 D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 art. 17 co 4 D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 art. 4 co 1	
48	modifica della direttiva 2013/30/UE - sicurezza offshore	D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 145 art. 25	
49	modifiche della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio - calcolo emissioni combustibili	<i>competenza MATTM</i>	
50	Abrogazione	<i>competenza MATTM</i>	
51	Disposizioni transitorie	-	
52	entrata in vigore	-	